

COMAL S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

29 aprile 2021 – prima convocazione

30 aprile 2021 – seconda convocazione

COMAL SpA

Sede legale: Zona industriale "Due Pini"

S.S. Aurelia Km 113 – 01014 Montalto di Castro – VT

Tel. +39 0766 879718

info.comal@comalgroup.com

comal-spa@pec.it

www.comalgroup.com

CF – P.IVA – Iscr. Reg. Impr. Di
Viterbo:

01685280560 – REA VT 121332

CU ft: W7YVJK9

Capitale Sociale € 230.000 i.v.



Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Comal S.p.A. (“**Comal**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17:00 presso lo studio del notaio dott. Antonino Privitera in Roma, Via Emilio de Cavalieri, 7, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modificazione dell’articolo 12 dello Statuto della Società e introduzione di un nuovo articolo 13, in materia di offerta pubblica di acquisto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 1.431.355.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; e*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.*



2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.431.355.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, considerata la situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19, vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.431.355 come segue:

- i. quanto ad Euro 7.067 a riserva legale;
- ii. quanto Euro 1.424.288 a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: e,*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.431.355 come segue:

- i. quanto ad Euro 7.067 a riserva legale;*
- ii. quanto Euro 1.424.288 a riserva straordinaria.”*

Parte straordinaria

1. Proposta di modificazione dell'articolo 12 dello Statuto della Società e introduzione di un nuovo articolo 13, in materia di offerta pubblica di acquisto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla proposta di modificazione dell'articolo 12 dello Statuto della Società ed all'introduzione di un nuovo articolo 13 in materia di offerta pubblica di acquisto.

1) *Motivazioni delle variazioni proposte*

La modifica proposta verte su aspetti di natura formale e persegue la finalità di adeguare la formulazione dello Statuto alle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia emanato da Borsa Italiana S.p.A.. A tal fine, la disciplina di cui agli articoli 108 e 111 del D.lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF"), relativi, rispettivamente, all'obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e al diritto di acquisto (art. 111 del TUF) dei titoli della società in capo agli offerenti che abbiano promosso un'offerta pubblica di acquisto e che vengano a detenere determinate soglie di partecipazione al capitale sociale nel contesto della stessa, già oggetto di applicazione in virtù del richiamo volontario, viene trasposta nell'articolo 13 inserito *ex novo*.

2) *Modifiche dello Statuto*

Si riporta di seguito il testo degli articoli 12 e 13 dello Statuto, nel testo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica. In particolare, le integrazioni proposte rispetto al testo vigente sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

I restanti articoli dello Statuto sono stati oggetto di rinnovata numerazione a seguito della predetta introduzione dell'articolo 13.

Art. 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto	Art. 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto
<p>Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata").</p>	<p>Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p><u>A partire dal momento in cui le azioni</u> emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata" <u>qui di seguito, "la disciplina richiamata"</u>) <u>limitatamente alle disposizioni richiamate nel</u></p>

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia")

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo art. 1349 del Codice Civile c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia ~~adottato~~ **predisposto** da Borsa Italiana, ~~come di volta in volta modificato e integrato~~ (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 13 - Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e

	<p>111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p><u>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</u></p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui al comma 3- quater e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria e dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
--	--

3) Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Comal S.p.A. riunita in sede straordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta ed analiticamente riportata;*
- *visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,*

delibera



1. *di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale e introdurre l'articolo 13 in materia di offerta pubblica di acquisto, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato nella Relazione Illustrativa, modificando di conseguenza la numerazione dei restanti articoli dello Statuto Sociale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

**

14 aprile 2021, Montalto di Castro (VT)

Comal S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Guido Paolini